



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Contenuti Audiovisivi*

Prot. n. DDA/0001050 del 24 maggio 2017

**Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/1100, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 514/DDA/GDS)**

Con istanza DDA/1100, pervenuta in data 19 maggio 2017 (prot. n. DDA/0001033), è stata segnalata dalla Digital Content Protection S.r.l., giusta delega della AESVI (Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani), per conto delle società Electronic Arts Inc., Warner Bros. Interactive Entertainment, Nintendo of America Inc., titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere videloludico per diversi dispositivi di videogiochi, sul sito internet <http://bandit.to>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- “*Electronic Arts - FIFA 11*” alla pagina internet  
<omissis>;
- “*Electronic Arts - Madden NFL 12*” alla pagina internet  
<omissis>;
- “*Electronic Arts - NHL 13*” alla pagina internet  
<omissis>;
- “*Electronic Arts - Need for Speed Rivals*” alla pagina internet  
<omissis>;
- “*Electronic Arts - FIFA 12*” alla pagina internet  
<omissis>;
- “*Electronic Arts - Madden NFL 13*” alla pagina internet  
<omissis>;
- “*Electronic Arts - NHL 14*” alla pagina internet  
<omissis>;
- “*Electronic Arts - Need for Speed Shift*” alla pagina internet  
<omissis>;
- “*Electronic Arts - FIFA 14*” alla pagina internet  
<omissis>;
- “*Electronic Arts - Madden NFL 15*” alla pagina internet  
<omissis>;
- “*Electronic Arts - NHL 15*” alla pagina internet  
<omissis>;
- “*Electronic Arts - Need for Speed: Undercover*” alla pagina internet  
<omissis>;



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Contenuti Audiovisivi*

- “Nintendo - Mario Kart DS” alla pagina internet  
<omissis>;
- “Nintendo - Mario Party DS” alla pagina internet  
<omissis>;
- “Nintendo - Pokemon Black Version 2” alla pagina internet  
<omissis>;
- “Nintendo - Mario Kart 7” alla pagina internet  
<omissis>;
- “Nintendo - Mario Party Island Tour” alla pagina internet  
<omissis>;
- “Nintendo - Pokemon X” alla pagina internet  
<omissis>;
- “Nintendo - Mario Kart Wii” alla pagina internet  
<omissis>;
- “Nintendo - Mario & Luigi: Bowser's Inside Story” alla pagina internet  
<omissis>;
- “Nintendo - Pokemon Heart Gold” alla pagina internet  
<omissis>;
- “Warner Bros. - LEGO Batman 2” alla pagina internet  
<omissis>;
- “Warner Bros. - LEGO The Lord Of The Rings” alla pagina internet  
<omissis>;
- “Warner Bros. - Batman Arkham: Origins” alla pagina internet  
<omissis>;
- “Warner Bros. - LEGO Batman 3” alla pagina internet  
<omissis>;
- “Warner Bros. - LEGO Firends” alla pagina internet  
<omissis>;
- “Warner Bros. - Batman: Arkham Knight” alla pagina internet  
<omissis>;
- “Warner Bros. - LEGO The Hobbit” alla pagina internet  
<omissis>;
- “Warner Bros. - LEGO Marvel” alla pagina internet  
<omissis>;
- “Warner Bros. - Mortal Kombat X” alla pagina internet  
<omissis>.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine internet indicate, riproduzioni delle opere videoludiche sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli in presunta violazione degli articoli 1, 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

## Direzione Contenuti Audiovisivi

ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito internet <http://bandit.to> risulta registrato verosimilmente per conto della società V-Sys, con sede in 04050, Ukraine, Kyiv, Dehtyarivska st, 4-a, office 505, indirizzo di posta elettronica [abuse@v-sys.org](mailto:abuse@v-sys.org);
- i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società Yurteh ltd., con sede in Kiev, Ukraine, 04050, Turgenevska e indirizzo di posta elettronica [hostmaster@yurteh.net](mailto:hostmaster@yurteh.net), mentre i *server* impiegati, che risultano esser localizzati a Kiev, Ucraina, appaiono verosimilmente riconducibili alla società Owl Protect Llc, con sede in Ucraina, Bila Tserkva, Vernadskogo 10.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/1100 è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali e tutele della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Giovanna De Sanctis, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/1100", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito [www.agcom.it](http://www.agcom.it) della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 7 giugno 2017**.



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Contenuti Audiovisivi*

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it) in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore